

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Quinta Sezione Civile del Tribunale di Bari - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, composta dai magistrati:

dott. Nicola Magaletti, Presidente;

dott. Enrico Scoditti, Giudice;

dott. Michele Monteleone, Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10147 dell'anno 2008

**TRA**

Adidas AG e Adidas Italy s.p.a.,

- ATTRICI -

**CONTRO**

Z. J., in qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale I.

Z. di Z. J.,

- CONVENUTO CONTUMACE -

All'udienza del giorno 23.03.2010, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni di parte attrice, come da verbale in atti, e successivamente, si provvedeva alla stesura della presente motivazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., come modificati e sostituiti dalla legge 28 giugno 2009 n. 69, applicabili a tutti i giudizi pendenti in primo grado a decorrere dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge.

**FATTO**

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione depositato in data 29 agosto 2008, e notificato in data 03.09.2008 le società attrici in epigrafe indicate evocavano in giudizio Z. J., in qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale I. Z. di Z. J., al fine di ottenere l'accertamento della contraffazione del Marchio di propria titolarità, l'inibitoria dalla produzione, commercializzazione, vendita e promozione dei prodotti realizzati in violazione dei diritti esclusivi ad esse facenti capo e la loro distruzione, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati ad Adidas dall'attività illecita del convenuto.

Alla prima udienza di comparizione, fissata per il giorno 13 gennaio 2009, a seguito della mancata comparizione e costituzione di Z. J., il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava la causa ex art. 183 c. 6 c.p.c., con assegnazione alle parti dei relativi termini.

Alla successiva udienza di trattazione del 29 settembre 2009, a fronte della mancata comparizione del convenuto, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa per la decisione.

Tanto premesso, in punto di diritto giova osservare quanto segue.

La domanda è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento.

Preliminarmente va richiamato, in relazione al fumus, il contenuto del provvedimento cautelare emesso in data 05.08.2008 con cui è stato rilevato il fondamento delle pretese avanzate dalle ricorrenti e riconosciuta l'avvenuta attività illecita di contraffazione ad opera del resistente.

Alla luce degli innumerevoli precedenti giurisprudenziali indicati dalle attrici (cfr. pag 10 e 11 comparsa conclusionale) può ritenersi che il segno a quattro strisce riportato sulla merce oggetto di contestazione, a nostro avviso, integra anzitutto un'ipotesi di contraffazione del Marchio di adidas ai sensi dell'art. 20.1 lett. a) del Codice della Proprietà Industriale.

Infatti la presenza di quattro strisce, anziché tre, non esclude la confondibilità tra i rispettivi segni e quindi la contraffazione, non essendo sufficiente l'aggiunta di una striscia per uscire dall'ampia sfera di protezione di cui gode il Marchio di adidas.

Il segno usato dal convenuto non è un segno "diverso" da quello a tre strisce di adidas, bensì lo "stesso" Marchio adidas al quale viene semplicemente aggiunta una striscia parallela.

Inoltre è ravvisabile la violazione dell'art. 20.1 lett. b) del Codice della Proprietà Industriale sotto il profilo di un rischio di associazione che nella mente del consumatore si viene a creare circa l'eventuale esistenza i rapporti economici tra adidas da un lato e il convenuto dall'altro, il quale potrebbe apparire come soggetto "autorizzato" da adidas a commercializzare la merce contestata.

Infine si ritiene integrata anche la fattispecie di cui all'art. 20.1 lett. c) del Codice della Proprietà Industriale, i cui presupposti applicativi sono noti.

è incontestato infatti che il Marchio di adidas goda di rinomanza, così' come è forte la somiglianza tra il segno del convenuto ed il Marchio delle attrici nonché l'identità dei prodotti contraddistinti.

Il segno a quattro strisce del convenuto trae quindi sicuramente vantaggio dalla notorietà del Marchio di adidas e ne arreca pregiudizio.

Ritenuta così pacificamente la ricorrenza dell'an della pretesa, in assenza di qualsivoglia contestazione, in punto di fatto o di diritto svolta dal convenuto, che ha preferito rimanere contumace, in relazione al danno subito dalle attrici, può condividersi la richiesta, avanzata in via equitativa, per un ammontare di euro 10.000,00 in relazione al danno patrimoniale ed euro 5.000,00 in relazione a quello non patrimoniale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Bari, quinta sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Adidas AG e dalla Adidas Italy s.p.a., nei confronti di Z. J., in qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale I. Z. di Z. J., nella contumacia di quest'ultimo, così provvede:

accerta e dichiara che la produzione, realizzazione, commercializzazione, importazione, esportazione, vendita, offerta in vendita, pubblicizzazione, promozione (anche per via telematica) ed uso da parte di Z. J., in qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale I. Z. di Z. J., dei prodotti di cui ai documenti nn. 15, 16 e 17 in atti, anche ove di colore diverso (o diversa combinazione di colori) e qualunque ne sia il nome commerciale o la sigla identificativa; nonché di ogni altro prodotto di qualunque colore e qualunque modello riportante segni a quattro strisce parallele di colore contrastante con lo sfondo o comunque riportante segni identici o simili ai marchi delle attrici identificati in narrativa, costituiscono illecita contraffazione dei marchi di titolarità di adidas-Salomon AG;

- inibisce, in via definitiva al Z. J., in qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale I. Z. di Z. J., la ulteriore creazione, produzione, realizzazione, commercializzazione, importazione, esportazione, vendita, offerta in vendita, pubblicizzazione, promozione (anche per via telematica) ed uso dei prodotti di cui ai documenti nn. 15, 16 e 17 in atti, anche ove di colore diverso (o diversa combinazione di colori) e qualunque ne sia il nome commerciale o la sigla identificativa; nonché di ogni altro prodotto di qualunque colore e qualunque modello riportante segni a quattro strisce parallele di colore contrastante con lo sfondo o comunque riportante segni identici o simili ai marchi delle attrici;

- inibisce in via definitiva a Z. J., in qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale I. Z. di Z. J., l'ulteriore uso dei marchi di cui è causa, nonché di ogni altro segno distintivo identico

confondibilmente simile ai marchi delle attrici identificati in narrativa;

- ordina al convenuto la cessazione della condotta illecita e, applicato l'art. 124 comma 2 Codice della Proprietà Industriale, fissa una somma pari a Euro 500 (cinquecento Euro) per ogni violazione od inosservanza successivamente contestata e ad Euro 1.000 (mille Euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;

- condanna Z. J., in qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale I. Z. di Z. J., al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in euro 15.000,00, con valutazione equitativa;

- dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, in caratteri doppi del normale e per due giorni feriali non consecutivi, su "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" e per due distinte edizioni sulle riviste di moda "Vogue Italia" ed "Elle", a spese del convenuto e a cura delle attrici, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando in mancanza le attrici a provvedervi direttamente, con il diritto di queste ultime alla ripetizione delle somme spese, dietro presentazione di fattura;

- condanna infine il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore delle attrici, che liquida in complessive euro 4.800,00, di cui euro 1.550,00 per diritti e euro 2.800,00 per onorario, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Bari il 28 giugno 2010

Giudice M.M.